

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Mercoledì, 5 dicembre 1962**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -  
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME  
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**  
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -  
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo  
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interne  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni  
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1962, n. 1633.

Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario. Pag. 4918

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . . . Pag. 4919

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Approvazione del regolamento comunale del comune di Ossuccio concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. Pag. 4919

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Approvazione del regolamento comunale del comune di Griante, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. Pag. 4920

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Approvazione del regolamento comunale del comune di Tremezzo, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. Pag. 4921

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 . . . . . Pag. 4922

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1962.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali e da Enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1962 . . . . . Pag. 4922

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle fasce laterali della Strada statale n. 7 Appia nel territorio del comune di Montesarchio (Benevento) . . . . . Pag. 4924

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio della frazione di San Marco ai Monti di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) . . . . . Pag. 4925

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Verruca nel comune di Calci (Pisa) . . . . . Pag. 4926

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona limitrofa al comune di Sansepolcro . . . . . Pag. 4927

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Badia di San Savino nel comune di Cascina (Pisa) . . . . . Pag. 4928

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località «Lato Vetere» in comune di Montesarchio (Benevento) . . . . . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Certosa di Calci (Pisa) . . . . . Pag. 4930

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1962.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo «Fiera di Roma», con sede in Roma . . . . . Pag. 4931

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963 . . . . .** Pag. 4931

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 4932

**Ministero della pubblica istruzione:** Autorizzazione alla Università di Genova ad acquistare un immobile. Pag. 4932

**Ministero della difesa-Esercito:** Pag. 4932

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Casermetta », sito in località Santuario Sant'Anna del comune di Vinadio (Cuneo) . . . . . Pag. 4932

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tronco della strada militare « Case di Nava-San Bernardo di Mendatica-Colle Garezzo ». Pag. 4932

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4932

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna . . . . . Pag. 4933

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque di irrigazione di Felinaz », con sede nel comune di Charvensod (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente . . . . . Pag. 4933

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma . . . . . Pag. 4933

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma. Pag. 4933

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Case ai senza tetto - C.A.S.E.T. », con sede in Roviano (Roma). Pag. 4933

### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero del tesoro:** Concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro . . . . . Pag. 4933

**Ministero della pubblica istruzione:**

Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961 Pag. 4938

Diario delle prove scritte del concorso speciale per esame a novantotto posti di vice segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Pag. 4940

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale 6 luglio 1961 . . . . . Pag. 4940

**Ufficio medico provinciale di Lecce:** Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce. Pag. 4940

### SUPPLEMENTI

#### DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 5 DICEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. — Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella quattordicesima estrazione eseguita il 15 novembre 1962. — Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6175)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1962, n. 1633.

**Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

Gli agenti straordinari assunti presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dello articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'11 gennaio 1962 ma che hanno preso servizio dopo la suddetta data dell'11 gennaio 1962, e comunque non oltre il 26 gennaio 1962, sono ammessi ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, mediante domanda da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

Salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli agenti straordinari, anche se assunti dopo la data di pubblicazione della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, dell'espletamento dei medesimi e della nomina dei vincitori, valgono le norme dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Pertanto, i vincitori sono nominati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al primo comma vanno ammessi, altresì, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, coloro per i quali era stata disposta l'assunzione in qualità di agente straordinario o comunque denominati in data anteriore all'11 gennaio 1962, ma che alla stessa data non si trovavano in servizio effettivo presso la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni perchè in servizio militare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI —  
CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1962.

**Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Aquila incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.**

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere, sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato il 23 dicembre 1959 registro numero 54, foglio n. 104 alla Corte dei conti, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche dell'Aquila la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro il dott. ing. Giuseppe Marocchi, ispettore generale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il decreto ministeriale n. 125, in data 8 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105, con il quale il dottor ing. Marino Fornari, ingegnere capo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali venne nominato membro della Commissione in parola, in sostituzione del predetto dott. ing. Giuseppe Marocchi, impossibilitato ad espletare, ulteriormente, l'incarico affidatogli;

Vista la nota in data 10 marzo 1962, n. 6/314, con la quale il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nel comunicare che anche il predetto dott. ing. Marino Fornari non è più in grado di espletare l'incarico affidatogli, ha designato, in sua sostituzione il dott. ing. Carlo Sperani, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila;

Decreta:

#### Art. 1.

Il dott. ing. Carlo Sperani, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Aquila, in sostituzione del dott. ing. Marino Fornari.

#### Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Carlo Sperani, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale dell'Aquila, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

#### Art. 3.

Si autorizza sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di L. 15.000, occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1962

p. Il Ministro: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1962

Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 104

(6314)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

**Approvazione del regolamento comunale del comune di Ossuccio concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato.**

#### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Ossuccio, adottato dal Consiglio comunale di Ossuccio con deliberazione n. 27 del 17 settembre 1961;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Ossuccio, adottato dal Consiglio comunale di Ossuccio con deliberazione n. 27 in data 17 settembre 1961.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro per i trasporti

MATTARELLA

Il Ministro per l'Interno

TAVIANI

#### COMUNE DI OSSUCCIO

*Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nello specchio d'acqua del lago di Como prospiciente l'abitato del Comune.*

#### Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale, e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme vigenti in materia, anche dalla particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

#### Art. 2.

Nella fascia costiera prospiciente il territorio comunale entro 150 metri dalla riva, ed in tutto lo specchio d'acqua compreso fra la terraferma e l'isola di San Giovanni, la

velocità di navigazione per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4 non deve superare il limite di 10 km.ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tale limite mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua prossimi a zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda necessario per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolate alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando questi navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci-nautico sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per la scuola di sci-nautico, enti balneari e sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua notevolmente frequentati da bagnanti o da barche in servizio di traghetto o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti, per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più grave infrazione, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigente in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore solo dopo intervenuta la superiore approvazione ai sensi dell'art. 231 del Codice della navigazione da parte del Ministero dei trasporti di concerto con quello dell'interno.

Visto, il Ministro per i trasporti

MATTARELLA

Visto, il Ministro per l'interno

TAVIANI

(6347)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Approvazione del regolamento comunale del comune di Griante, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante adottato dal Consiglio comunale di Griante con deliberazione n. 1 in data 24 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante, adottato dal Consiglio comunale di Griante, con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 1962.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro per i trasporti

MATTARELLA

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

COMUNE DI GRIANTE

Regolamento comunale per la navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como prospiciente l'abitato del Comune

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale, e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche dalla particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dalla villa Carlotta al cantiere Cranchi entro m. 200 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8:

km. 10 per vaporette e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 10 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 10 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:

km. 20 per vaporette e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 20 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 20 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolate alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4, i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto a) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non

avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

#### Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti, per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della superficie di ml. 500 dalla spiaggia e durante le ore: dalle 16 alle 21 e dalle 8 alle 13.

#### Art. 7.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigente in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore solo, dopo la intervenuta superiore approvazione a sensi dell'art. 231 del Codice della navigazione da parte del Ministero dei trasporti di concerto con quello dell'interno.

Visto, il Ministro per i trasporti  
MATTARELLA

Visto, il Ministro per l'interno  
TAVIANI

(6849)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Approvazione del regolamento comunale del comune di Tremezzo, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato.

### IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Tremezzo adottato dal Consiglio comunale di Tremezzo con deliberazione n. 11 del 13 febbraio 1962;

Decreta:

#### Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Tremezzo, adottato dal Consiglio comunale di Tremezzo con deliberazione n. 11 in data 13 febbraio 1962.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro per i trasporti  
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno  
TAVIANI

### COMUNE DI TREMEZZO

Regolamento comunale per la navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como prospiciente l'abitato del Comune

#### Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale, e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme vigenti in materia, anche dalla particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

#### Art. 2.

Nella fascia costiera dal pontile di Lenno a villa Carlotta entro m. 200 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8:

km. 10 per vaporette e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 10 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 10 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:

km. 20 per vaporette e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 20 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 20 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

#### Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

#### Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4, i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

#### Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto a) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

#### Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti, per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della superficie di ml. 500 dalla spiaggia e durante le ore: dalle 16 alle 21 e dalle 8 alle 13.

#### Art. 7.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigente in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore solo dopo la intervenuta superiore approvazione a sensi dell'art. 231 del Codice della navigazione da parte del Ministero dei trasporti di concerto con quello dell'interno.

Visto, il *Ministro per i trasporti*  
MATTARELLA

Visto, il *Ministro per l'interno*  
TAVIANI

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana - Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 9312, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1960, registro n. 35, foglio n. 307, mediante il quale il dott. ing. Virginio Fracassi, ingegnere capo del Genio civile venne nominato membro della Commissione stessa;

Considerato che l'ing. Fracassi predetto, a decorrere dal 1° luglio 1962 è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre sostituirlo nell'incarico, di membro in seno alla Commissione di cui trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il dott. ing. Gaetano Perricone, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze in sostituzione del dott. ing. Virginio Fracassi, collocato a riposo dalla stessa data.

#### Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Gaetano Perricone, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

#### Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso, l'impegno della somma di L. 60.000 occorrente per il titolo di cui all'articolo 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1962

Il *Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1962  
Registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 47

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1962.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali e da Enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1962.

#### IL MINISTRO

#### PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti i prodotti agricoli e zootecnici all'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive di intervento previste dall'art. 3 della citata legge n. 454;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1962, allo scopo di agevolare la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata la necessità, in relazione al costo dei finanziamenti occorrenti per la corresponsione degli acconti ai conferenti, di assistere le iniziative suddette con il contributo negli interessi di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e liquidazione;

Decreta:

#### Art. 1.

Sui prestiti contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1962, può essere concesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale negli interessi nella misura di L. 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, ottenuti con uve di produzione 1962, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1962.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 600 milioni.

#### Art. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

#### Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, le Province che saranno espressamente indicate con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Oltre a queste provincie, possono essere ammesse ai benefici stessi, tutte le altre per le quali il prefetto, di intesa per il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Province di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di Istituti o Enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto non appena emanato il decreto di cui al precedente comma.

I rappresentanti dei produttori agricoli saranno scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli Enti ammassatori, e delle Cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli Istituti o Enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo di:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti, ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli altri adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e sulla esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

#### Art. 4.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 3, gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, intervenuta la decisione dei loro Organi deliberanti circa l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contri-

buto per la domanda o gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli Istituti ed Enti finanziatori, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il beneficiario, l'ammontare, la durata e il tasso annuo di interesse del prestito, nonché qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'Istituto od Ente finanziatore ed il beneficiario.

#### Art. 5.

Per le Province che saranno espressamente elencate nel decreto da emanare a norma del già citato primo comma del precedente art. 3, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti Enti ed Istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzioni le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi.

Per le Province che non saranno espressamente elencate nel predetto decreto e nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato dell'agricoltura abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla provincia.

#### Art. 6.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4 e 5, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero della agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o l'aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne subito notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare ad altre Province le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Province che saranno elencate nel decreto di cui al primo comma dell'art. 3, nei limiti del succitato importo di L. 600 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

## Art. 7.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'Istituto o Ente finanziatore avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del beneficiario e con elenchi, forniti dalle Cantine sociali e dagli Enti gestori di ammasso volontari, ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di vino venduti con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Analogamente, nei casi in cui la vendita sia stata effettuata direttamente al consumo, anche per tramite di spacci agenti per conto dell'Ente ammassatore, sarà sufficiente l'indicazione del quantitativo complessivo venduto nel mese e del prezzo medio ricavato.

I dati forniti in detti elenchi, che saranno muniti della firma del legale rappresentante dell'Ente interessato che è responsabile della loro esattezza, debbono trovare piena rispondenza con i dati risultanti dai libri di scarico e dagli altri atti e documenti in possesso dell'Ente stesso.

Sulla quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

## Art. 8.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a Cantine sociali e ad Enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1962, il contributo statale di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stesse benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1962

*Il Ministro: RUMOR*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1962  
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 85

(6808)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle fasce laterali della Strada statale n. 7 Appia nel territorio del comune di Montesarchio (Benevento).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Benevento per la protezione delle bellezze naturali, nella

adunanza del 18 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gli immobili compresi nelle fasce laterali alla Strada statale n. 7 Appia, per una profondità di metri 20, nel comune di Montesarchio (Benevento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montesarchio (Benevento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè formano una cornice di verde di non comune bellezza alla strada nazionale concorrendo, inoltre, ad inquadrare e valorizzare importanti quadri naturali panoramici della Valle Caudina;

Decreta:

Le fasce laterali della Strada statale n. 7 Appia, site nel territorio del comune di Montesarchio (provincia di Benevento) per una profondità di metri 20, misurati dal ciglio esterno della cunetta o della scarpata, esclusi quelli compresi tra la Casa cantoniera n. 242, 148 e la stazione di servizio Shell al km. 243,650, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Benevento.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Montesarchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

*p. Il Ministro: SCARASCIA*

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Benevento

Verbale n. 2 - (stralcio)

L'anno millenovecentosessantuno addì diciotto del mese di maggio in Benevento, nella sala delle adunanze della Giunta provinciale nella Rocca dei Rettori, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, previo regolare invito diramato il 12 c. m. dal signor presidente la Commissione.

(Omissis).

Il presidente, visto il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,30.

(Omissis).

Si dà lettura dell'ordine del giorno ed il presidente propone che vengano subito discussi gli argomenti riguardanti le proposte di vincolo nei territori dei comuni di Arpaia e Montesarchio, poste al n. 2 dell'ordine del giorno.

(Omissis).

Si passa quindi ad esaminare la proposta relativa al tratto dell'anzidetta strada per il tratto scorrente nel territorio di Montesarchio, Pur notando la mancata presenza del sindaco di questo importante Comune, il presidente pone ugualmente in discussione l'argomento.

La Commissione decide di proporre per il vincolo, così come concluso per il medesimo argomento riguardante il comune di Arpaia, il tratto della Strada nazionale n. 7 Appia scorrente nel territorio del comune di Montesarchio escluso il tratto compreso tra « la Casa Cantoniera n. 242,158 e la stazione di servizio della Shell... al km. 243,650 con motivamente analoga a quella inerente il tratto in territorio del comune di Arpaia e cioè, perchè « dette zone formano una cornice di verde di non comune bellezza alla strada nazionale, concorrendo inoltre ad inquadrare e valorizzare importanti quadri panoramici della Valle Caudina ».

Detta proposta viene approvata all'unanimità.

Il presidente: Domenico MUSTILLI

Il segretario: Antonio BIONDI

(6770)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio della frazione di San Marco ai Monti di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Benevento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio di San Marco ai Monti in comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sant'Angelo a Cupolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, nel suo insieme, costituisce una bellezza panoramica di notevole importanza, offrendo inoltre punti di belvedere accessibile al pubblico, dai quali si gode la vista delle ampie valli del Sabato e del Calore, chiuse all'orizzonte dai gruppi montani del Taburno del Patrenio e del Sannio appenninico;

Decreta:

L'intero territorio della frazione di San Marco ai Monti, nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), indicato al foglio di mappa catastale n. 11 (Sant'Angelo a Cupolo), confinante con strada provinciale « Bivio Monterocchetta-San Nicola Manfredi », territorio del comune di San Nicola Manfredi, territorio del comune di San Martino Sannita e territorio ancora del comune di San Nicola Manfredi fino al predetto bivio stradale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Benevento.

La Soprintendenza ai Monumenti di Napoli curerà che il comune di Sant'Angelo a Cupolo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Benevento

Verbale n. 2 - (stralcio)

L'anno millenovecentosessantuno, addì diciotto del mese di maggio, in Benevento, nella sala delle adunanze della Giunta provinciale, nella Rocca dei Rettori, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, previo regolare invito diramato il 12 c.m. dal presidente la Commissione.

Sono presenti:

Mustilli prof. Domenico, presidente;  
Alberti ing. Giuseppe, presidente dell'Ente provinciale per il turismo, membro;  
Latino dott. Giovanni, rappresentante degli industriali, membro;

Miccolupi arch. Vincenzo, rappresentante dei professionisti ed artisti, membro.

Assenti giustificati:

Pacini prof. Riccardo, vice presidente (per gravi motivi di famiglia);

Cerza avv. Enrico, rappresentante degli agricoltori (per impegni professionali).

Assenti ingiustificati:

Il sindaco del comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Assume le funzioni di segretario il geom. Antonio Biondi, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Benevento.

Il presidente, visto il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,30.

(Omissis).

Si passa ad esaminare l'argomento posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

La Commissione unanimamente decide l'accesso sopraluogo per un diretto esame di valutazione.

Eseguito il sopraluogo l'ing. Alberti dà lettura della delibera n. 14 adottata dalla Giunta comunale di Sant'Angelo a Cupolo nell'adunanza del 18 febbraio c.a. e della lettera dell'Associazione turistica pro San Marco ai Monti del 1° marzo seguente, che invocano un intervento per la protezione delle varie località al fine di assicurare il mantenimento delle caratteristiche panoramiche e paesistiche.

La Commissione, pertanto, discusse le risultanze del sopralluogo, decide di proporre per il vincolo di bellezza d'insieme, come località avente le caratteristiche di pubblico belvedere sulle ampie valli del Sabato e del Calore, chiuse all'orizzonte dai gruppi montani del Taburno, del Patrenio e del Sannio appenninico, ai sensi di comma primo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1947, esteso all'intero territorio di San Marco ai Monti (frazione del comune di Sant'Angelo a Cupolo), descritto al foglio catastale numero undici, intestato al Comune capoluogo, confinante con strada provinciale « Bivio Monterocchetta-San Nicola Manfredi », territorio del comune di San Nicola Manfredi, territorio del comune di San Martino Sannita e territorio ancora del comune di San Nicola Manfredi fino al predetto bivio stradale.

(Omissis).

Il presidente: Domenico MUSTILLI

Il segretario: Antonio BIONDI

(6801)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Verruca nel comune di Calci (Pisa).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Verruca, in comune di Calci;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Calci;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, culminante nella cima della Verruca, una cresta ripida e scoscesa del Monte Pisano quasi staccata dalla catena e situata in modo da dominare per ampio spazio la valle dell'Arno - offre un magnifico panorama su tutta la zona circostante fino al mare costituendo punti di vista accessibili al pubblico di particolare bellezza;

Decreta:

La zona della Verruca sita nel territorio del comune di Calci, delimitata secondo i seguenti confini: a sud, partendo da casa Focetta il limite del vincolo segue il confine del comune di Calci con il comune di Vicopisano fino ad incontrare il torrente Zambra di Monte Magno; segue quest'ultimo, in direzione nord-est, fino al trivio in prossimità di villa Borghini; da qui, proseguendo verso est, lungo la strada che porta all'abitato di Rezzano, raggiunge il medesimo; segue

quindi la strada per Montemagno fino al bivio per località San Lorenzo che raggiunge proseguendo lungo la strada che ne attraversa l'abitato e percorrendola fino a quota 102; piega quindi in direzione sud-est nel fondo valle e poi verso sud seguendo un rio fino a quota 444; segue infine il confine comunale verso ovest e quindi verso sud fino a raggiungere il punto di partenza presso casa Focetta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Calci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 12 del 15 novembre 1961

OGGETTO: Vincolo zona della Verruca in comune di Calci.

Il presidente, prof. Ezio Tongiorgi, constatata l'assenza del sindaco del Comune, il quale, benchè invitato, non è intervenuto alla riunione, decide, d'accordo con gli altri componenti la Commissione, di prendere in esame la possibilità di un vincolo della zona della Verruca, già discussa in precedenti riunioni.

La Commissione pertanto, considerato che una parte di tale zona, situata in comune di Vicopisano, è già stata proposta per il vincolo con deliberazione in data 31 ottobre 1960;

Riconosciuta la particolare notevole bellezza della zona di cui trattasi culminante nella cima della Verruca, una cresta ripida e scoscesa del monte Pisano, non molto alta (metri 500 circa) ma quasi staccata dalla catena e situata in modo da dominare per ampio spazio la valle dell'Arno offrendo un bellissimo panorama su tutta la zona circostante fino al mare;

Considerato altresì che sono attualmente in costruzione nuove strade che renderanno più facilmente accessibile la sommità del monte, lungo le quali si svilupperà conseguentemente un'attività edilizia sempre maggiore;

Riconosciuta l'opportunità di un vincolo paesistico che garantisca un'efficace tutela della zona in questione da considerarsi come un quadro naturale e un punto di vista accessibile al pubblico di particolare bellezza;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il n. 4 dell'art. 1 della legge predetta;

a voti unanimi

Delibera

Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, ai sensi del sopracitato art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona della Verruca, in comune di Calci, delimitata secondo i seguenti confini segnati in rosso sulla carta topografica in scala di 1/25000 che è parte integrante del presente verbale:

sud, partendo da casa Focetta il limite del vincolo segue il confine del comune di Calci con il comune di Vicopisano fino ad incontrare il torrente Zambra di Monte-Magno; segue quest'ultimo, in direzione nord-est, fino al trivio in

prossimità di villa Borghini; da qui, proseguendo verso est, lungo la strada che porta all'abitato di Rezzano, raggiunge il medesimo; segue quindi la strada per Montemagno fino al bivio per località San Lorenzo che raggiunge proseguendo lungo la strada che ne attraversa l'abitato e percorrendola fino a quota 102; piega quindi in direzione sud-est nel fondo valle e poi verso sud seguendo un rio fino a quota 444; segue infine il confine comunale verso ovest e quindi verso sud fino a raggiungere il punto di partenza presso casa Focetta.

*Il presidente:* Ezio TONGIORGI

*Il segretario:* Vera MAURO TOSI

Visto, *il soprintendente:* BEMPORAD

#### Comune di Calci

Copia del presente verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa, è stata pubblicata, unitamente alla carta topografica, all'albo pretorio di questo Comune per mesi tre consecutivi, e ciò dal 14 febbraio al 14 maggio 1962.

Calci, addì 15 maggio 1962

*Il Segretario comunale*

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona limitrofa al comune di Sansepolcro.**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 luglio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona limitrofa alla città di Sansepolcro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sansepolcro;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla ditta Inghirami Tobia, dal sig. Tosi Pietro, dal sig. Tosi Alberto, dal sig. Biastianoni Francesco, dal sig. Giorni Ferdinando, dalla ditta F.lli Boninsegni, dal sig. Sabatini Domenico (Ditta F.I.M.S.), dal sig. Battisti Dino, dall'Associazione provinciale dell'artigianato di Arezzo, dal Seminario Vescoville, dai F.lli Brutini, dalla sig.ra Gabrielli Agnese, dal sig. Venturini Guglielmo, dal sig. Foni Dilvo, dal sig. Giovagnoli Luigi, dal sig. Bartolomei Serse;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dalle colline a monte della città di Sansepolcro, disseminate di ville con giardini e parchi, di boschi e terreni coltivati, forma un quadro naturale meritevole di particolare tutela dal quale si gode il belvedere della sottostante città;

**Decreta:**

**La zona limitrofa al comune di Sansepolcro, delimitata dai seguenti confini:**

strada nazionale Tiberina 3-bis nel tratto dalla località « Dogana » (confine con la provincia di Perugia) alla località ove si incontra la strada vicinale « il Molino Casina II Fiumicelli » frazione Vannicchia - confine est dal bivio della nazionale Tiberina 3-bis detta strada vicinale, strada comunale per Misciano - strada comunale di Misciano fino al torrente Infornaccio, torrente Infornaccio fosso di Farneto; strada comunale di Monteviochi, strada vicinale di Farneto o del Guerrino, strada vicinale di Guerrino la Serba Salaiolo Molino della Basilica - strada comunale della montagna dal Molino della Basilica al bivio con la strada comunale di Montecasale - strada comunale di Montecasale fino al bivio con la strada vicinale « La Morte » - strada comunale La Morte - Roncolina - Roncolina Villa Benedetti (strada poderale) - strada poderale Villa Benedetti - Monte Fratano - confine con il comune di Sangiustino (Perugia) tratto monte Fratano Dogana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Sansepolcro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro:* SCARASCIA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo**

*Verbale della riunione del 7 luglio 1961*

Il giorno 7 luglio 1961 nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura del verbale della precedente riunione.
2. Proposta di tutela di una zona limitrofa alla città di Sansepolcro.

3. Varie ed eventuali.

Erano presenti:

Il prof. Mario Salmi, presidente;

Il prof. Ugo Procacci, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

Il prof. Albanese, presidente E.P.T. di Arezzo;

Il dott. Fabiano Lombardi, rappresentante degli agricoltori;

L'ing. Ubaldo Cassi, rappresentante degli industriali;

L'arch. A. Moretti, rappresentante professionisti e artisti.

Il sindaco di Sansepolcro sig. Ugolini. Assente per giustificati motivi il sig. Fiorenzo Gigli. Constatata la presenza del numero legale dei commissari, il presidente dichiara aperta la seduta, e fa leggere il verbale della precedente riunione che viene approvato.

Dà quindi la parola al sindaco di Sansepolcro per riferire su quanto attiene al proposto vincolo della collina posta nella immediata vicinanza della città di Sansepolcro. Il signor Ugolini fa presente che ha riferito al Consiglio comunale in merito alla questione e che dalla discussione che ne è seguita è emerso che mentre la maggior parte dei consiglieri sono favorevoli alla proposta di tutela, ed egli in particolare, l'Amministrazione comunale propone di estendere la zona tutelata verso est, mentre chiede di escludere dal provvedimento la zona delle industrie, e della valletta del torrente Afra dove il Comune ha in animo di costituirsi un demanio edilizio per la realizzazione di un villaggio artigiano.

Il sindaco fa vedere ai presenti, in una planimetria catastale quali sarebbero i confini della zona da tutelare.

Il soprintendente ai monumenti dott. Procacci prende la parola, avutane licenza dal presidente, e dichiara che a suo avviso, pur tenendo presente in sede di deliberazione, e poi nell'applicazione del vincolo, le esigenze dello sviluppo industriale dei complessi lavorativi esistenti in Sansepolcro, non può concordare con la proposta del Comune di escludere dalla zona tutelata le due aree di cui sopra in quanto che si verrebbe sia a far pensare alla pubblica opinione che la Commissione abbia ceduto di fronte a pressioni di gruppi economicamente potenti (per la zona industriale), e per la località ove vorrà sorgere il villaggio artigiano si lascerebbe libera la possibilità di veder sorgere, nelle immediate vicinanze della celeberrima città edifici sproporzionati per volume e soprattutto per altezza.

Ricorda a questo proposito che la Soprintendenza a suo tempo si oppose, ed ebbe i consensi da tutti coloro che sono pensosi della conservazione di un campanile di una nuova chiesa il quale avrebbe sovrastato ogni altro monumento della città, e avrebbe rotto l'equilibrio paesistico e monumentale.

Il prof. Salmi propone allora che pur imponendo il vincolo di tutela paesistica su tutta la zona la Soprintendenza ed il Comune concordino un piano di disciplina dello sfruttamento edilizio per il futuro villaggio artigiano, e tutta la Commissione annuisce e approva il voto seguente - proposto dal prof. Salmi.

« La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo fa voto perchè il comune di Sansepolcro e la Soprintendenza ai monumenti studiano di comune accordo le norme di disciplina edilizia del futuro villaggio artigiano che dovrà essere costruito nel Comune, in maniera che sia accelerato e reso più agile possibile l'approvazione dei relativi progetti costruttivi, e che il nuovo complesso sia degno delle bellezze dei luoghi e della importanza artistica di Sansepolcro.

Il presidente prof. Salmi ricorda nuovamente l'importanza nel paesaggio toscano e nella storia della cultura, fatto presente che con l'apertura della nuova pinacoteca, opera meritoria della civica Amministrazione il turismo avrà sicuramente un incremento più che notevole pone ai voti la proposta di tutela delle colline a monte della città di Sansepolcro, perchè costituenti un quadro naturale meritevole di tutela, e perchè esse rappresentano un naturale belvedere verso la città di Sansepolcro.

La proposta di tutela è approvata dai presenti con la sola astensione del sindaco sig. Ugolini

Confini della zona tutelata: strada nazionale Tiberina 3-bis nel tratto dalla località « Dogana » (confine con la provincia di Perugia) alla località ove si incontra la strada vicinale « il Molino Casina II Fiumicelli » frazione Vannicchia - confine est dal bivio della nazionale Tiberina 3-bis detta strada vicinale, strada comunale per Misciano - strada comunale di Misciano fino al torrente Infornaccio, torrente Infornaccio fosso di Farneto; strada comunale di Monteviochi, strada vicinale di Farneto o del Guerrino, strada vicinale di Guerrino la Sorba Salaiolo Molino della Basilica - strada comunale della montagna dal Molino della Basilica al bivio con la strada comunale di Montecasale - strada comunale di Montecasale fino al bivio con la strada vicinale « La Morte » - strada comunale La Morte - Roncolina - Roncolina Villa Benedetti (strada poderale) - strada poderale Villa Benedetti - monte Fraterno - confine con il comune di Sangiustino (Perugia) tratto Monte Fraterno Dogana.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il presidente: Mario SALMI

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Badia di San Savino nel comune di Cascina (Pisa).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Badia di San Savino in comune di Cascina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cascina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, nel quale la monumentale Badia si inserisce in modo da formare con il medesimo un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico-tradizionale, la cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cascina, circostante, la Badia di San Savino, secondo i seguenti confini: venendo da Pisa lungo la via vecchia Fiorentina, il confine del vincolo, partendo dall'incrocio con la via Sant'Antonio, segue la via Fiorentina, nel tratto pressochè parallelo alla statale Tosco-Romagnola, fino all'incrocio con la via Renaia; segue quindi questa ultima in direzione nord-est fino ad incontrare la via Piantalbis che percorre in direzione nord-ovest fino all'incrocio con la via Sant'Antonio; segue poi questa ultima fino ad incontrare sulla via vecchia Fiorentina il punto di partenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Cascina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a dispo-

sizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

L'anno millenovecentosessantuno a questo giorno 15 del mese di novembre, alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti.

(Omissis).

OGGETTO: Vincolo zona circostante la Badia di San Savino in comune di Cascina.

La Commissione, considerato che il sindaco di Cascina, benchè più volte invitato, non è mai intervenuto alle riunioni, decide di prendere in esame il vincolo della zona intorno alla Badia di San Savino, monumentale Chiesa romana di pregevole architettura, e concorda sull'opportunità di sottoporre alla tutela paesistica la zona predetta al fine di evitare che un indiscriminato sviluppo edilizio, che risulta già iniziato, possa irreparabilmente compromettere la visibilità e l'ambiente del monumentale complesso architettonico.

Riafferma pertanto la notevole bellezza del paesaggio, nel quale la monumentale Badia si inserisce in modo da formare con il medesimo un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, la cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, oltrechè un valore di particolare bellezza;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'art. 1, numeri 3 e 4 della legge medesima;

A voti unanimi;

Delibera:

Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante la Badia di San Savino, in comune di Cascina, secondo i seguenti confini segnati in rosso nella planimetria:

Venendo da Pisa lungo la via vecchia Fiorentina, il confine del vincolo, partendo dall'incrocio con la via Sant'Antonio, segue la via Fiorentina, nel tratto pressochè parallelo alla statale Tosco-Romagnola, fino all'incrocio con la via Renaia; segue quindi quest'ultima in direzione nord-est fino ad incontrare la via Piantalbis che percorre in direzione nord-ovest fino all'incrocio con la via Sant'Antonio; segue poi quest'ultima fino ad incontrare sulla via vecchia Fiorentina il punto di partenza.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera Mauro Tosi

(6802)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Lato Vetere » in comune di Montesarchio (Benevento).

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Benevento per la protezione delle bellezze naturali, nella

adunanza del 18 maggio 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nel comune di Montesarchio (Benevento) sotto lo storico castello, denominata « Lato Vetere »;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montesarchio (Benevento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, alla sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico-tradizionale formando inoltre un punto di belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode il panorama della Valle Caudina;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montesarchio (Provincia di Benevento), sita sotto il monumentale e storico complesso del Castello, denominato « Lato Vetere » e delimitata da via Castello, via Santa Maria fino al confine tra le particelle catastali 85 e 86, confine tra le particelle 82 e 85, 63 e 85, 163 e 84, tutte del foglio n. 18 del predetto Comune, strada vicinale Lato Vetere, fino all'innesto con la strada comunale Trinità e da questa all'incrocio di via Lato Nuovo con via Castello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Benevento.

La Soprintendenza di Napoli curerà che il comune di Montesarchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Benevento

Verbale n. 2 - (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantuno addì diciotto del mese di maggio in Benevento, nella sala delle adunanze della Giunta provinciale nella Rocca dei Rettori, si è riunita la

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, previo regolare invito diramato il 12 c. m. dal sig. presidente la Commissione.

Sono presenti:

*Presidente:*

Mustilli prof. Domenico.

*Membri:*

Alberti ing. Giuseppe, presidente E.P.T.;

Latino dott. Giovanni, rappresentante degli industriali;

Miccolipi arch. Vincenzo, rappresentante professionisti ed artisti;

Perrotta Carmine, sindaco del comune di Arpaia, per quanto di competenza.

Sono assenti giustificati:

Pacini prof. Riccardo, vice presidente, per gravi motivi di famiglia;

Cerza avv. Enrico, rappresentante degli agricoltori, per impegni professionali.

Assenti ingiustificati:

I sigg. sindaci dei comuni di Montesarchio e di Sant'Angelo a Cupolo.

Assume le funzioni di segretario il geom. Antonio Biondi, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Benevento.

Il presidente, visto il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,30.

(*Omissis*).

Si pone, poscia in discussione la proposta di vincolo della zona dell'abitato di Montesarchio, sita sotto il monumentale e storico complesso del Castello, chiamato « Lato Vetere », posta al n. 3 dell'ordine del giorno.

Il presidente informa la Commissione che detto gruppo di fabbricati conserva particolari caratteristiche dovute al suo impianto medievale, e, per la sua posizione, è punto di belvedere della Valle Caudina.

La Commissione decide di proporre per il vincolo tale complesso « ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché complesso di cose immobili di caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, e perché punto di belvedere accessibile al pubblico da cui si gode il panorama della Valle Caudina delimitandone i confini come segue: via Castello, via Santa Maria, fino al confine fra le particelle catastali 85, 86; confine tra le particelle 82/85, 63/84 e 163/84, strada vicinale lato vetere fino all'incrocio con la strada comunale Trinità e da questo all'incrocio di via Lato Nuovo con via Castello; comprensorio contenuto nel catastrale n. 18 del comune di Montesarchio.

*Il presidente:* Domenico MUSTILLI

*Il segretario:* Antonio BIONDI

(6805)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Certosa di Calci (Pisa).**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Certosa di Calci;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Calci;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, unitamente alla monumentale Certosa, forma un complesso di cose immobili di valore estetico tradizionale, costituendo altresì un quadro naturale di particolare bellezza, nel quale l'opera della natura e quella dell'uomo si fondono in spontanea concordanza e fusione;

**Decreta:**

La zona sita nel territorio del comune di Calci, circostante la monumentale Certosa, delimitata secondo i seguenti confini: a sud-est, partendo dall'incrocio della via Rezzanese con la via per Montemagno, il confine raggiunge il rio delle valli, corre poi lungo questo fino al ruscello che scende dal monte Termine e raggiunge quindi, dirigendosi verso nord e poi verso nord-est, la cima di quest'ultimo; segue poi il sentiero che porta a quota 194 e prosegue il ruscello senza nome fino a raggiungere la strada di Santo Pietro; segue quindi la medesima e attraversando la via per la Certosa percorre verso sud-ovest la Viaccia fino al punto in cui piega a sud-est; da questo punto prosegue in linea retta fino al quadrivio della via Vecchia di Santo Pietro presso l'abitato di Cappetta, donde, sempre correndo in linea retta in direzione est, raggiunge, il punto di partenza verso Rezzano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Calci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data delle effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa**

L'anno millenovecentosessantuno e questo giorno 27 del mese di maggio, alle ore 16, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti.

(*Omissis*).

**OGGETTO** Vincolo della zona circostante la Certosa di Calci.

Riconfermata la necessità di un vincolo della zona circostante la monumentale Certosa, si passa ad esaminare la

opportunità di includere nel perimetro del predetto vincolo quella zona della Verrucca, in comune di Calci, non compresa nel vincolo già deliberato per la parte situata in comune di Vicopisano.

In proposito il presidente, prof. Ezio Tongiorgi, e il soprintendente, arch. Nello Bemporad, fanno notare che è in corso di costruzione una strada che fa prevedere un prossimo notevole sviluppo turistico ed edilizio della zona, questo ultimo certamente lungo la nuova strada che porta alla Verrucca.

Il soprintendente propone che il comune di Calci presenti il programma del piano regolatore che è attualmente allo studio di un'apposita Commissione; il sindaco aderisce a tale proposta e viene pertanto deciso di rimandare la questione ad altra adunanza e di deliberare intanto il vincolo per la zona intorno alla Certosa.

#### La Commissione

Considerata pertanto la particolare bellezza naturale della zona, in comune di Calci, nella quale sorge la monumentale Certosa che si inserisce nel paesaggio in modo tale da formare con il medesimo un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico insieme di valore estetico e tradizionale, oltrechè un quadro naturale di particolare bellezza, in cui l'opera della natura e quella dell'uomo si fondono spontaneamente e inconsapevolmente;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti i numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge predetta;

A voti unanimi;

#### Delibera:

Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa la zona circostante la Certosa, sita in comune di Calci delimitata secondo i seguenti confini, segnati in rosso nella carta topografica in scala di 1:25000 che è parte integrante del presente verbale:

A sud-est, partendo dall'incrocio della via Rezzanese con la via Montemagno, il confine raggiunge il rio delle valli, corre poi lungo questo fino al ruscello che scende dal monte Termine e raggiunge quindi, dirigendosi verso nord e poi verso nord-est, la cima di quest'ultimo;

Segue poi il sentiero che porta a quota 194 e prosegue lungo il ruscello senza nome fino a raggiungere la strada di Santo Pietro; segue quindi la medesima e attraversando la via per la Certosa percorre verso sud-ovest la Viaccia fino al punto in cui questa piega a sud-est; da questo punto prosegue in linea retta fino al quadrivio della via Vecchia di San Pietro presso l'abitato di Cappetta, donde, sempre correndo in linea retta in direzione est, raggiunge, il punto di partenza verso Rezzano.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera Mauro TOSI

(6803)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1962.

**Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.**

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1962 riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 1962, con la quale il Consiglio predetto, ai sensi dell'art. 7 dello

statuto, ha proposto, per la nomina alle cariche di vice presidenti, il gr. uff. Costantino Parisi e il Sen. avv. Carlo Latini;

Decreta:

Il gr. uff. Costantino Parisi e il Sen. avv. Carlo Latini sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(6875)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.**

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Decreta:

#### Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

#### Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 novembre 1962

p. Il Ministro: GASPARI

(6841)

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessione di exequatur**

In data 14 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gian Carlo Baldini, Vice console onorario di Svezia a Ravenna, con giurisdizione sulle provincie di Ravenna e Forlì.

(6819)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile**

Con decreto del Prefetto di Genova n. 69238 del 27 ottobre 1962, l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Genova, corso Europa n. 14 int. 1, al prezzo di L. 6.500.000.

(6859)

**MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO**

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Casermetta », sito in località Santuario Sant'Anna del comune di Vinadio (Cuneo).

Con decreto interministeriale n. 212 dell'8 maggio 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Casermetta », sito in località Santuario Sant'Anna del comune di Vinadio (Cuneo), della superficie complessiva di mq. 1419.

(6915)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tronco della strada militare « Case di Nava-San Bernardo di Mendatica-Colle Garezzo ».

Con decreto interministeriale n. 188 del 30 giugno 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area costituente un tronco della strada militare « Case di Nava-San Bernardo di Mendatica-Colle Garezzo », sita in comune censuario di Mendatica (Imperia), frazione San Bernardo, della superficie complessiva di mq. 490.

(6916)

**MINISTERO DEL TESORO**

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 4 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	621 —	621 —	620,99	621 —	620,95	621 —	621 —	620,95	621 —	621 —
\$ Can . . . . .	576,55	576,50	577 —	576,70	576,05	576,35	576,65	576,40	576,35	576,40
Fr. Sv. . . . .	143,89	143,91	143,88	143,915	143,90	143,89	143,92	143,85	143,89	143,90
Kr. D. . . . .	89,94	89,97	89,965	89,95	89,85	89,96	89,96	89,90	89,96	89,95
Kr. N. . . . .	86,96	86,94	87 —	86,955	86,90	86,95	86,945	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv. . . . .	119,88	119,85	119,85	119,87	119,90	119,88	119,87	119,90	119,88	119,85
Fol. . . . .	172,50	172,52	172,54	172,52	172,40	172,52	172,51	172,50	172,52	172,50
Fr. B. . . . .	12,48	12,49	12,4890	12,49125	12,4825	12,49	12,4905	12,48	12,48	12,49
Fr. Fr. (N.F.) . . . . .	126,73	126,74	126,745	126,74	126,70	126,74	126,73	126,70	126,74	126,75
Lst. . . . .	1740,80	1740,50	1740,50	1740,55	1740 —	1740,80	1740,45	1740,80	1740,75	1740,25
Dm. occ. . . . .	155,12	155,35	155,355	155,365	155,30	155,18	155,38	155,20	155,19	155,33
Scell. Austr. . . . .	24,03	24,035	24,035	24,038	24 —	24,04	24,0385	24,03	24,03	24,06
Escudo Port. . . . .	21,70	21,70	21,74	21,71	21,75	21,71	21,70	21,70	21,71	21,70

**Media dei titoli del 4 dicembre 1962**

Rendita 5 % 1935 . . . . .	110,25	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . . . . .	101,85
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	94,45	Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) . . . . .	102,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	88,05	Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) . . . . .	103,10
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	100,675	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) . . . . .	103,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	100,325	Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) . . . . .	103,225
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	100,45	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) . . . . .	103,65
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	100,325	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) . . . . .	103,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) . . . . .	99,95	B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) . . . . .	102,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 4 dicembre 1962**

1 Dollaro USA . . . . .	621 —	1 Franco belga . . . . .	12,491
1 Dollaro canadese . . . . .	576,675	1 Franco nuovo (N.F.) . . . . .	126,735
1 Franco svizzero . . . . .	143,917	1 Lira sterlina . . . . .	1740,50
1 Corona danese . . . . .	89,955	1 Marco germanico . . . . .	155,372
1 Corona norvegese . . . . .	86,95	1 Scellino austriaco . . . . .	24,038
1 Corona svedese . . . . .	119,87	1 Escudo port. . . . .	21,705
1 Fiorino olandese . . . . .	172,515		

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1962, numero 27454/7605, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Angelo Domenico, nato in Orsogna il 21 aprile 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» tronco rurale di Orsogna, estesa mq. 4176 riportate in catasto alle particelle numeri 228-0, 28 parte, del foglio di mappa n. 21, alla particella n. 30 parte, del foglio di mappa n. 20 del comune di Orsogna nonché nella planimetria tratturale con i numeri 277, 278 e 278-bis.

(6788)

### Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario «Acque di irrigazione di Felinaz», con sede nel comune di Charvensod (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1962, registro n. 21, foglio n. 75, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Acque di irrigazione di Felinaz», con sede nel comune di Charvensod (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Borbey Cesare, presidente;

Borbey Amato, vice presidente;

Lucianaz Venerando, Pepellin Marcello, Vierin Cesare, Lucianaz Luigi fu Napoleone e Lucianaz Emilio, consiglieri.

(6789)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo «Bernardino Ramazzini», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 novembre 1962, i poteri conferiti al dott. Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa di consumo «Bernardino Ramazzini», con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 novembre 1962 al 4 maggio 1963.

(6882)

### Proroga della gestione commissariale della Società coo- perativa edilizia «La Volontà Italica», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 novembre 1962, i poteri conferiti all'avvocato Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «La Volontà Italica», con sede in Roma, sono stati prorogati dal 15 novembre 1962 al 15 maggio 1963.

(6883)

### Scioglimento della Società cooperativa edilizia «Case ai senza tetto - C.A.S.E.T.», con sede in Roviano (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1962, la Società cooperativa edilizia «Case ai senza tetto - C.A.S.E.T.», con sede in Roviano (Roma), costituita per rogito Pomanti in data 24 maggio 1953, repertorio n. 14888, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Pietro Chessa.

(6884)

## CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DEL TESORO

#### Concorso per esami a centocinquanta posti di vice segre- tario in prova nel ruolo della carriera speciale di con- cetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi e finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

#### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioniera e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero i ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque;

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia,

indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparate ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata a regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

### Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

### Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato I), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

## Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

## Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonché per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

## Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: Copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

#### Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

#### Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonché i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosi dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonché le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 5, lettera b), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

#### Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

#### Art. 11.

L'esame conterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Nel diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

#### Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

#### Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

## Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962  
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 174

## ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da 200)

Alla Direzione generale del tesoro -  
Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . .  
nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . .  
e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . .  
. . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso  
a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo  
della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali  
del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di  
essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali  
del Comune di (2) . . . . . di non aver riportato condanne  
penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . .  
. . . . . conseguito presso . . . . .  
in data . . . . . e per quanto riguarda gli obblighi  
militari, di (4) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere  
qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali  
comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig (5) . . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo  
di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di  
maturità classica o scientifica o di ragioniere o perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;  
combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;  
partigiano combattente; deportato del nemico; profugo dalle  
ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità  
dello Stato italiano, dai territori esteri da zone del territorio  
nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;  
capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato  
od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi  
di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;  
perseguitato, deportato od internato per motivi politici  
o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre  
1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;  
assistente ordinario o straordinario di Università o di  
Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni  
statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a  
domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste  
elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la  
data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non  
aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto  
al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato  
«abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità  
di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda,  
dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale  
del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti  
statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale  
prestano servizio.

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA DELL'ESAME

## PROVE SCRITTE

## Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla  
contabilità generale dello Stato;  
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

## Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;  
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

## Parte terza:

1) principi di economia politica;  
2) principi di scienza delle finanze.

## PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove  
scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;  
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale  
e provinciale del tesoro;  
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei  
conti;  
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6866)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi  
per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici  
degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale,  
relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio  
1960, n. 1743;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, con il quale  
sono stati indetti i concorsi per merito distinto per gli insegnanti  
dei ruoli organici degli Istituti e Scuole di istruzione  
tecnica e professionale relativi ai posti disponibili al 1° ottobre  
1961;

Decreta:

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi  
per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici  
degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale, indetti  
con il decreto ministeriale 30 settembre 1961 (pubblicato nella  
*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1962, n. 24) relativi ai  
posti disponibili al 1° ottobre 1961, è stabilito come dall'annessa  
tabella.

Le prove scritte, grafiche o pratiche avranno luogo in  
Roma, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 28 novembre 1962

p. Il Ministro: MAGRI

**Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1961.**

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova d'esame	Data della prova	SEDE D'ESAME
<i>Istituti tecnici agrari</i>			
<i>Insegnanti</i>			
Lettere italiane e storia . . . .	scritta	15-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Chimica e industrie agrarie . . . .	scritta	22-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Economia ed estimo rurale . . . .	scritta	23-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
<i>Insegnanti tecnici pratici</i>			
Esercitazioni pratiche . . . . .	pratica	30-1-1963	Istituto tecnico agrario « Giuseppe Garibaldi »
<i>Istituti tecnici commerciali e per geometri</i>			
<i>Insegnanti</i>			
Lettere italiane e storia . . . .	scritta	15-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Lingua e letteratura francese . . .	scritta	19-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Matematica e fisica . . . . .	scritta	17-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Chimica e merceologia . . . . .	scritta	22-1-1963	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	24-1-1963	Istituto tecnico per geometri « Leon Battista Alberti »
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	18-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Geografia generale ed economica . .	scritta	18-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	16-1-1963	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Materie giuridiche ed economiche	scritta	19-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Agronomia ed estimo . . . . .	scritta	23-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Topografia . . . . .	scritta o grafica	24-1-1963	Istituto tecnico per geometri « Leon Battista Alberti »
<i>Istituti tecnici industriali</i>			
<i>Insegnanti</i>			
Lettere italiane e storia . . . .	scritta	15-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Matematica e fisica . . . . .	scritta	17-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Meccanica, macchine e disegno . . .	scritta	25-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Disegno tecnico . . . . .	grafica	29-1-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
Tecnologia, meccanica e laboratorio	scritta	29-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
<i>Insegnanti tecnici pratici</i>			
Esercitazioni pratiche:			
1) assistente laboratorio chimico	pratica	2-2-1963	Istituto tecnico industriale « G. L. Bernini »
2) assistente laboratorio tecnologico	pratica	31-1-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
3) aggiustaggio . . . . .	pratica	17-1-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
4) aggiustatore attrezzista . . . .	pratica	17-1-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
5) elettricista . . . . .	pratica	2-2-1963	Istituto tecnico industriale « Armellini »
6) fonditore . . . . .	pratica	31-1-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
7) fucinatore e trattamenti termici	pratica	7-2-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
8) macchine utensili . . . . .	pratica	7-2-1963	Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei »
<i>Istituti tecnici nautici</i>			
<i>Insegnanti</i>			
Fisica, elementi di chimica e di macchine	scritta	26-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Astronomia e navigazione . . . . .	scritta	26-1-1963	Ministero della pubblica istruzione
Macchine marine e disegno . . . . .	scritta	25-1-1963	Ministero della pubblica istruzione

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova d'esame	Data della prova	SEDE D'ESAME
--	------------------	------------------	--------------

*Istituti professionali*

<i>Insegnanti tecnici pratici</i>			
Esercitazioni pratiche: assistenti ufficio tecnico e laboratorio tecnologico	pratica	30-1-1963	Istituto professionale « Duca d'Aosta »

*Scuole tecniche commerciali*

<i>Insegnanti</i>			
Computisteria e pratica commerciale	scritta	16-1-1963	Ministero della pubblica istruzione

Indirizzi delle sedi di esame:

Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Stanza n. 153, viale Trastevere.  
 Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 29.  
 Istituto tecnico agrario « Giuseppe Garibaldi », via Ardeatina n. 524.  
 Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde n. 51.  
 Istituto tecnico per geometri « Leon Battista Alberti », viale della Civiltà del Lavoro (EUR).  
 Istituto tecnico industriale « G. L. Bernini », lugotevere Maresciallo Diaz n. 4.  
 Istituto tecnico industriale « Arnellini », via Antiochia n. 36.  
 Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Duca d'Aosta », via Taranto n. 59.

(6910)

p. Il Ministro: MAGRI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso speciale per esame a novantotto posti di vice segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.**

Le prove scritte del concorso speciale per esame a novantotto posti di vice segretario in prova, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14 e 15 gennaio 1963, con inizio alle ore otto.

(6922)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale 6 luglio 1961.**

Le prove scritte di esame del concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21, e 22 dicembre 1962, con inizio alle ore 8.

(6923)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce.**

### IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data 18 luglio 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961;

Considerato che il dott. Antonio Montesano, consigliere di 3<sup>a</sup> classe del Ministero della sanità, segretario della predetta Commissione, si deve allontanare dalla sede per motivi di servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Montesano per assicurare la continuazione delle operazioni di espletamento del citato concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Leonardo Ciannamea, direttore di sezione della prefettura di Lecce, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961, in sostituzione del dott. Antonio Montesano, impedito per le ragioni di cui in narrativa.

Lecce, addì 25 novembre 1962

(6864)

Il medico provinciale: MAGLIARI

UMBERTO PETTINARI, direttore

RAFFAELE SANTI, gerente